

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017
288^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE REFERENTE

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il Presidente **CHITI** informa che alle ore 18 di ieri, termine previsto per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge europea 2017, sono pervenuti 20 ordini del giorno e 59 proposte emendative, di cui 17 appaiono *prima facie* suscettibili di incorrere nell'inammissibilità.

Rispetto a queste, si riserva, quindi, di svolgere un approfondimento con gli uffici, allo scopo di pronunciare la eventuale relativa declaratoria di non ammissibilità per la seduta odierna delle ore 13,00.

Informa, inoltre, che la senatrice De Pietro ed il senatore Maurizio Romani hanno chiesto di sottoscrivere l'emendamento e l'ordine del giorno presentati dal senatore Bocchino.

Il Presidente ricorda, infine, che oggi, alle ore 18,00, scade il termine per la presentazione di possibili subemendamenti agli emendamenti presentati.

La seduta termina alle ore 8,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2886

G/2886/1/14

FUCKSIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – legge europea 2017 (A.S. 2886),
premessi che:

l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE statuisce il diritto dei titolari dei diritti di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti;

con riferimento alla direttiva 2014/26/UE è stata aperta, allo spirare del termine di recepimento della stessa fissato per lo scorso 10 aprile 2016, la procedura di infrazione per mancato recepimento ex articolo 258 TFUE n. 2016/0368;

con l'approvazione della legge di delegazione europea 2015, il Governo ha ricevuto dal Parlamento la delega legislativa – esercitata con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 – per il recepimento della cosiddetta Direttiva Barnier, il cui testo ha tuttavia mantenuto un esplicito riferimento alla esclusiva intermediazione riconosciuta dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 alla S.I.A.E.;

a seguito dell'entrata in vigore del decreto sopra richiamato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha notificato, per tramite del Dipartimento per le Politiche dell'Unione europea, il testo della norma di recepimento al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione, la quale, secondo le indiscrezioni di talune testate avrebbe ritenuto insufficiente lo sforzo del Governo ed avrebbe preso in considerazione la possibilità di aprire una ulteriore procedura di infrazione, questa volta per errato recepimento,

considerato che:

lo scorso 5 settembre 2017, a seguito dell'incontro tra il Ministro Franceschini e la Commissaria europea per l'economia digitale Mariya Gabriel al Festival del cinema di Venezia, il MIBACT ha diramato una nota ufficiale recante la comunicazione che nella prossima legge di bilancio verrà inserita una novella legislativa al decreto legislativo n. 35 del 2017 che consentirà agli organismi di gestione collettiva senza scopo di lucro di operare legittimamente sul territorio italiano;

la previsione legislativa di cui trattasi, invero appare quanto meno superflua, in quanto allo stato attuale gli organismi di gestione collettiva operano sul territorio nazionale in forza di accordi di rappresentanza sottoscritti con la S.I.A.E.;

pertanto che la norma, se da un lato è astrattamente idonea a soddisfare le richieste della Commissione europea presentata dalla Commissaria Gabriel, dall'altro certamente interverrà su un settore ad oggi già disciplinato e che comunque non consentirà ad entità di gestione indipendente di operare direttamente,

impegna il Governo:

ad inserire nella legge di bilancio di prossima discussione una previsione atta a limitare l'esclusiva riconosciuta alla S.I.A.E. dalla legge n. 633 del 1941, in modo idoneo a consentire a tutti gli organismi di gestione collettiva di operare sul territorio italiano;

a limitare la previsione di cui all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941 anche a favore delle entità di gestione indipendenti, trasferendo i poteri di vigilanza sul settore riconosciuti alla S.I.A.E. all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

G/2886/2/14

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – legge europea 2017 (A.S. 2886),
premessi che:

il provvedimento, all'articolo 2 reca disposizioni in materia di diritto d'autore per il completo adeguamento alle direttive 2001/28/CE (sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) e 2004/48/CE (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale),

considerato che:

con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno è stata recepita la cosiddetta Direttiva Barnier, la quale al considerando 19 recita: «i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione *online*, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti»;

L'articolo 4 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 dispone che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti – per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati – indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all'attività di intermediazione dei diritti d'autore, resta però ferma l'esclusiva riservata alla SIAE dall'articolo 180 della legge n. 633 del 1941,

considerato, inoltre, che:

il recepimento parziale della direttiva su un punto dirimente, quale l'intermediazione del diritto d'autore, ha subito allertato la Commissione europea che ha chiesto chiarimenti al Governo, valutato che:

in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, come affermato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori;

il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto la libertà dei titolari del diritto di poter effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere senza discriminazioni;

inoltre il regime di riserva delineato dall'articolo 180 della legge sul diritto d'autore (LDA), peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva 2014/26/UE,

impegna il Governo:

a individuare le soluzioni più efficaci e funzionali volte a garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore e la libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta e di gestione collettiva dei diritti d'autore.

G/2886/3/14

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2886 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017,

premesso che:

L'articolo 3 del presente disegno di legge verte su Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE;

la questione dei farmaci veterinari necessita di interventi di riforma e ripensamento non soltanto per ciò che concerne la tracciabilità degli stessi, ma anche al fine di favorire il miglior trattamento possibile per l'animale coniugato con la sostenibilità economica per coloro che se ne prendono cura;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria e soltanto qualora esso non sia disponibile o adeguato per l'animale, la possibilità di prescrivere altri farmaci sotto la diretta responsabilità del veterinario stesso, che risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente,

impegna il Governo:

a promuovere tale processo di ripensamento in sede europea e nazionale al fine di prevedere, attraverso successivi interventi normativi, la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattare l'animale direttamente con un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora reputi che si tratti della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.

G/2886/4/14

BIANCONI, ANITORI

Il Senato,

in sede di discussione all'AS 2886 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

l'articolo 3 reca norme in materia di tracciabilità dei farmaci veterinari, la cui introduzione comporta modifiche al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

in particolare, con la lettera *a*) del comma 1 si intende provvedere all'informatizzazione dei meccanismi di registrazione dei dati relativi alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali veterinari, mediante la previsione dell'obbligo, a carico dei soggetti coinvolti, come titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari, farmacisti, grossisti e altri, di registrare i dati inerenti alle diverse fasi della filiera del farmaco veterinario all'interno della banca dati attualmente funzionante presso il Ministero della salute per i farmaci destinati all'uso umano, rendendoli in tal modo disponibili e costantemente aggiornati e garantendone, al contempo, la sicurezza e la riservatezza;

il sistema di tracciabilità proposto consente, attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche, una riduzione notevole dei tempi, dei processi e dei costi di gestione, nonché una semplificazione delle procedure di registrazione finora eseguite su supporto cartaceo;

tale meccanismo, inoltre, avrà l'effetto di rendere più efficiente il sistema di controllo, contribuendo a una maggiore tutela della salute pubblica, del benessere degli animali e della sicurezza alimentare;

l'attuale normativa di riferimento in materia di medicinali ad uso veterinario di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006, diversamente da quanto previsto per i farmaci ad uso umano, non contempla un sistema di tracciabilità informatizzato. Ciò determina che le informazioni in ordine alle fasi della produzione, distribuzione e commercializzazione dei medicinali ad uso veterinario, attualmente reperite attraverso un sistema di registrazione cartaceo, non siano disponibili immediatamente né, comunque, in modo esaustivo e completo, con ripercussioni negative sul livello di tutela della salute pubblica,

considerato che:

con la lettera *b*) del medesimo comma 1, che modifica l'articolo 118 del decreto legislativo n. 193 del 2006, si introduce una norma che consente la sostituzione del modello cartaceo, attualmente previsto, con un modello informatizzato di ricetta medico-veterinaria. Ciò permetterà di tracciare per via telematica l'intera filiera del farmaco veterinario, incrociando i dati relativi alla fase della produzione e commercializzazione con quelli relativi al consumo e all'utilizzo.

Il Ministero della salute sta portando a compimento il progetto «ricetta elettronica veterinaria», che concorre alla realizzazione dell'obiettivo di miglioramento del controllo della circolazione dei medicinali e completamento della tracciabilità, definito dalla direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2015.

Risulta evidente che, a regime, la digitalizzazione delle procedure comporterà una notevole riduzione degli oneri per i soggetti coinvolti e un risparmio di risorse umane ed economiche per i servizi veterinari e le autorità competenti deputate al controllo ufficiale e all'attività di farmaco-sorveglianza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare nel più breve tempo possibile il modello informatizzato di ricetta medico-veterinaria ed evitare il ricorso al modello cartaceo ed elettronico in modo contestuale;

al fine di evitare sovrapposizioni di banche dati e la dispersione dei dati informativi, a valutare l'opportunità che il modello di ricetta elettronica sia realizzato dal MEF attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria.

G/2886/5/14

BOCCHINO, BENCINI, URAS, MOLINARI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,
premessi che:

il provvedimento in titolo interviene all'articolo 4, introdotto alla Camera, sul Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del *roaming* UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul cosiddetto *Internet* aperto, in modo da rendere effettiva tale nuova disciplina europea;

in particolar modo, in tema di *internet* aperto, viene introdotto il comma 16-*ter* all'articolo 98 del D.Lgs. n. 259/2003 – Codice comunicazioni elettroniche, che prevede, che l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria da 120.000 a 2,5 milioni di euro e ordini l'immediata cessazione delle violazioni, nel caso di violazione degli articoli del regolamento (UE) 2015/2120, relativi ad un'*Internet* aperta, inoltre qualora riscontri ad un sommario esame violazioni, l'AGCOM può adottare provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato, a tutela del funzionamento del mercato o degli utenti;

uno dei temi più scottanti e pressanti nel campo dell'*Internet* aperto, anche per l'eco che ha tutt'ora nei media di settore e non solo, è quello del cosiddetto «*modem libero*», ovvero la pratica degli operatori fornitori di servizi *internet* di imporre ai loro clienti l'acquisto o il noleggio dei *modem* necessari per il collegamento alla rete *internet*, senza fornire nessuna informazione, o addirittura vietare, la configurazione del servizio con «*modem libero*» a scelta dell'utente, anche se pienamente conformi agli *standard* ed alle normative nazionali ed internazionali,

considerato che:

tale pratica è vietata dal regolamento (UE) 2015/2120, che riprende il concetto di «apparecchiatura terminale» della direttiva 2008/63/CE, poiché lesiva della libera concorrenza nel settore delle telecomunicazioni;

il Ministero dello sviluppo economico è stato recentemente chiamato a rispondere alla Camera dei deputati ad un'interpellanza urgente che richiedeva di chiarire il significato di «terminale» di rete e proprio in quella circostanza ha affermato che «se l'obbligo di utilizzare un *modem* o un *router* specifico scaturisce da una effettiva esigenza tecnica e ciò è indicato nelle specifiche tecniche, detta apparecchiatura, sia essa un *modem* o un *router*, dev'essere considerata un apparato della rete dell'operatore e non un *modem* o un terminale dell'utente e quindi non è soggetta alle disposizioni della direttiva 2008/63/CE ». Quindi, secondo il Governo, se il *modem* o il *router* risulta necessario per il corretto funzionamento della rete, anche se posta all'interno dell'abitazione dell'utente, tale apparecchiatura non può essere considerata «apparato» ma «terminale» di rete e quindi l'utente non può sostituirla, aggiornarla e neppure pretenderne le credenziali di accesso,

considerato inoltre che:

l'affermazione del Governo è foriera di molteplici perplessità in ordine ai costi addebitati all'utente anche nel caso in cui un *modem* o un *router* sia indispensabile per il funzionamento della rete, in tal caso infatti essendo il *modem* o *router* «terminale» di rete il costo dovrebbe essere a carico dell'operatore ed invece risulta essere a carico dell'utente che deve anche sostenere i costi dell'energia elettrica necessaria al suo funzionamento. Sarebbe a questo punto decisamente più semplice stabilire che, nel caso in cui un *modem* o un *router* sia indispensabile per il funzionamento della rete, e quindi sia un nodo/apparato di rete dell'operatore, quest'ultimo non possa addebitare costi all'utente che già ospita tale apparecchiatura presso il suo domicilio. Ma non solo. I dubbi sulla congruenza delle esternazioni dell'esecutivo rivestono in nuce la definizione di terminale, infatti se così fosse un eventuale guasto o addirittura il semplice spegnimento del *modem* all'interno dell'appartamento del cittadino Mario Rossi si riverbererebbe in tutta la linea dell'operatore, causando disservizi anche ad altri utenti dello stesso operatore e di altri operatori, ma così evidentemente non è né è mai stato;

in tale nebuloso contesto esiste di fatto una zona grigia in cui gli *internet service provider* (ISP) operano, a giudizio degli interroganti, in maniera arbitraria ledendo i diritti e gli interessi dei consumatori, in completo sfregio della disciplina sulla libera concorrenza,
tenuto conto che:

L'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) ha nelle BEREC *Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules*, approvate lo scorso agosto 2016, fornito indicazioni all'ente regolatore locale (nel nostro caso AGCOM) su come interpretare gli articoli del Regolamento europeo affermando per l'articolo 3, ovvero quello del *modem* libero, che «Se sussistono delle evidenze tecniche che rendono necessario l'utilizzo di uno specifico terminale l'operatore può scegliere di erogare tale servizio con il dispositivo considerato più idoneo che però viene considerato parte della sua rete»;

tale eventualità in Italia non sussiste in quanto usando le apparecchiature protocolli *standard* ormai consolidati e codificati dagli organismi di certificazione internazionali, quali il VDSL2 ed il VoIP, pienamente supportati da tutti i modelli di *modem* sul mercato, i servizi possono essere pienamente usufruiti dai clienti con *modem* di loro libera scelta, a patto che gli ISP rilascino le credenziali e gli utenti configurino i *modem* seguendo le procedure da manualistica come succede per tutte le apparecchiature elettroniche,

tenuto conto inoltre che:

secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, spetterebbe all'AGCOM individuare esattamente quando un *modem* è da considerarsi «terminale» o «apparato», ma la continua latitanza dell'Autorità su questo argomento, che ormai si trascina da diversi mesi, ha già causato, e sta tutt'ora causando, un danno sia agli utenti che continuano a corrispondere somme agli ISP per l'acquisto forzato dei *modem*, sia alle imprese del settore che sollevano giuste perplessità nelle decisioni se investire o meno nel campo degli apparati terminali di rete nel nostro Paese,

considerato infine che:

L'Agenda digitale europea e conseguentemente quella italiana incoraggia e promuove l'uso delle tecnologie ed il più ampio e libero accesso ad *internet* come mezzo per una accelerazione delle attività socio-economiche nei più svariati campi di applicazione, e che tale uso e tale accesso sono severamente limitate dall'assenza di regole certe riguardo l'uso del c.d. «*modem* libero»;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire puntualmente con una norma primaria volta a:

superare ogni qualsivoglia ambiguità lessicale, tecnica e fattuale chiarendo definitivamente che i *modem-router* utilizzati dall'utente finale per connettersi alla rete pubblica sono «apparati terminali» ed in quanto tali di libera scelta dell'utente in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e quindi chiarire che gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Conseguentemente, il Governo chiarisca nella norma che gli operatori di rete sono obbligati a fornire le credenziali di accesso a tutti i servizi da loro commercializzati, siano essi la connessione alla rete pubblica *internet* che la fonia digitale Voice over IP (VoIP), a fronte dell'obbligo per gli utenti finali di dotarsi di apparecchiature pienamente conformi alla normativa nazionale e internazionale.

G/2886/6/14

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del DDL 2886 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

l'articolo 9 prevede che tra le cessioni all'esportazione non imponibili ai fini IVA siano incluse anche quelle effettuate, entro centottanta giorni dalla consegna a cura del cessionario o per suo conto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, che provvedono al trasporto ed alla spedizione di beni fuori dal territorio UE in attuazione di finalità umanitarie;

le modalità della cessione o spedizione in oggetto sono fissate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale;

al fine di garantire la trasparenza della tipologia di esportazioni di cui all'articolo 9 del disegno di legge in esame,

impegna il Governo:

a porre in essere le necessarie attività di controllo al fine di verificare che il trasporto e la spedizione di beni fuori dal territorio dell'Unione europea non imponibili a fini IVA avvenga effettivamente in attuazione di finalità umanitarie.

G/2886/7/14

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2017 (A.S. 2886),
premessi che:

l'articolo 11 intende, risolvere il caso UE Pilot 2079/11/EMPL e stanziare risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del D.L. 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico»;

viene previsto che con decreto ministeriale venga predisposto uno schema tipo per la definizione dei contratti integrativi di sede a livello di singolo ateneo,

impegna il Governo:

a ricomprendere nello schema tipo di contratto integrativo anche il trattamento previdenziale riconosciuto ad ogni ex lettore;

a provvedere che ciascun ateneo interessato rilevi se tra gli ex lettori già destinatari di contratti vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale e a prevedere apposite linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti a tali ex lettori;

a trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l'ammontare delle risorse impiegate.

G/2886/8/14

GRANAIOLO, GATTI, GOTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (A.S. 2886),
premessi che:

l'articolo 11 prevede, a decorrere dal 2017, l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di 8.705.000 euro, a titolo di cofinanziamento, per la copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede perfezionati dalle università statali italiane al fine di superare il contenzioso in atto, nonché per prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera;

le risorse sono destinate esclusivamente alle università che perfezionano i contratti integrativi di sede entro il 31 dicembre 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge si predispongono uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché i criteri di ripartizione delle stesse risorse,

considerato che:

l'articolo 11 stanziare risorse per porre fine all'ampio contenzioso in corso tra le figure degli ex lettori madrelingua e le università italiane,

impegna il Governo:

a specificare che i contratti integrativi previsti dal presente articolo dovranno riguardare anche la figura dei collaboratori ed esperti linguisti di cui all'articolo 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

ad adottare le opportune iniziative legislative volte a precisare meglio le caratteristiche che il contratto dovrà avere con specifico riguardo al riconoscimento del parametro stipendiale del ricercatore confermato a tempo definito per un impegno *full-time* pari a cinquecento ore, fatti salvi i trattamenti di maggior favore.

G/2886/9/14

GRANAIOLO, GATTI, GOTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (A.S. 2886),

premessi che:

l'articolo 11, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge in questione, vuole risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL, nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

considerato che:

l'articolo 11 del disegno di legge non modifica la norma contestata (articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della citata legge n. 240 del 2010), ma incide sulla chiusura dei contenziosi attuali, con conseguente risparmio delle spese legali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative volte a modificare la disposizione che aveva estinto automaticamente i contenziosi aperti sulla materia, in quanto oggetto di numerose richieste di chiarimento da parte della Commissione europea, rimettendo tale estinzione ad una valutazione del giudice anche alla luce dell'effettiva assenza di pretese che vanno oltre la materia oggetto di intervento normativo.

G/2886/10/14

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2886 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premessi che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca «Modifica all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare — Caso EU Pilot 8443/16/MOVE»;

il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 disciplina anche i corsi abilitanti che devono essere frequentati dal personale marittimo al fine di acquisire le necessarie competenze anche nella prevenzione e lotta contro gli incendi a bordo, nella sopravvivenza in mare, nelle situazioni di pericolo in generale e nelle procedure di primo soccorso per emergenze sanitarie verificatesi durante la navigazione e in assenza di medico di bordo,

considerato che:

si ritiene sia contenuta una contraddizione rappresentata dalla difformità di quanto enunciato dall'articolo 5 primo comma, «1. L'addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2,», con quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, nel quale si legge: «11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti»,

preso atto che:

ai sensi del citato decreto, l'Autorità competente alla disciplina relativa all'addestramento di cui la regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW, risulta essere il Ministero della salute.

Tale situazione, relativa alla previsione limitata alle sole strutture sanitarie pubbliche della effettuazione dei corsi di natura sanitaria per il personale marittimo, contrariamente a quanto previsto per tutte le altre attività addestrative che vengono demandate ad appositi centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha mantenuto nel tempo un consistente contenimento della offerta formativa rispetto alle necessità formative del personale marittimo, andando inoltre ad incidere sui costi per mancanza di una adeguata e congrua offerta da «libero mercato» e per la quasi completa assenza di concorrenza tra più centri autorizzati,

impegna il Governo:

a superare la criticità emersa dalla norma modificando il comma 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 71 del 2015, al fine di allargare l'offerta formativa almeno alle strutture, ai servizi, alle società e agli enti che già operano per conto Servizio sanitario nazionale.

G/2886/11/14

ORELLANA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 16 del disegno di legge n. 2886 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017» adegua quanto rilevato nella EU Pilot 7304/15/ENVI sul monitoraggio dello stato delle acque;

in particolare, le disposizioni inserite dall'articolo 78-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio medesimo e per la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee, prevedono che entro trenta giorni dalla data in vigore della presente disposizione, l'ISPRA dovrà rendere disponibile l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi;

successivamente, definisce predetto obbligo con un generico «a costi sostenibili»;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa normativa al fine di chiarire in modo puntuale la generica locuzione di cui in premessa.

G/2886/12/14

ORELLANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2886 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premessi che:

la direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE) ha, quali precipue finalità, quelle di ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola, nonché prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo;

in proposito, l'articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, secondo i criteri previsti nell'Allegato 7/A-I alla parte terza del medesimo decreto legislativo. In particolare, l'Allegato 7/A-I considera zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali di scarichi;

altrettanto rilevante è il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 19 aprile 1999 (codice di buona pratica agricola), emanato ai sensi della citata direttiva 91/676/CEE, sono stati definiti specifici obiettivi al fine di contribuire anche a livello generale a realizzare la maggior protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto;

considerato che:

l'articolo 17 del provvedimento in esame interviene, al comma I, sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano;

il successivo comma 3 specifica che dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152 del 2006, né conseguenze sull'applicazione del medesimo articolo in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

è bene tuttavia specificare che, trattandosi di sostanze ubiquitarie è tecnicamente assai arduo o, in determinati contesti, impossibile stabilire un nesso di causalità tra la modifica del metodo di monitoraggio dei limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane di cui al comma 1 e una eventuale variazione nei livelli di concentrazione di tali composti nell'ambiente;

impegna il Governo a:

realizzare i necessari approfondimenti tecnici al fine di poter garantire la concreta applicazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, del provvedimento in esame.

G/2886/13/14

ORELLANA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge n. 2886 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», reca disposizioni in materia di emissioni industriali – Caso EU Pilot 8978/16/ENVI;

in particolare, si prevede per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio il gestore dovrà informare immediatamente l'autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile;

impegna il Governo;

a provvedere con successivi interventi legislativi norme chiarificatrici in merito alle tempistiche di comunicazione in capo ai gestori così come prescritto in premessa.

G/2886/14/14

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO
Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2886 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017,

premessi che:

l'articolo 18 del provvedimento, che reca disposizioni in materia di emissioni industriali – Caso EU Pilot 8978/16/ENVI, prevede al comma 1, lettera c), alcune integrazioni circa la consultazione e la partecipazione del pubblico in fase di AIA;

tale tema è stato più volte oggetto di discussione nel corso di questa legislatura, non soltanto per ciò che concerne il rilascio dell'AIA, ma più in generale per favorire il coinvolgimento dei cittadini in tutte le decisioni che impattino sull'ambiente e sul territorio;

nessuno dei Governi succedutisi, tuttavia, ha reso fede ai propri intenti, nonostante all'interno della normativa di riforma del Codice appalti siano presenti specifiche disposizioni concernenti l'avvio di forme di dibattito pubblico sul modello francese;

nel periodo precedente ai mesi estivi numerosi esponenti del Governo avevano annunciato l'imminente presentazione di un DPCM in materia: il decreto sembra tuttavia scomparso dall'agenda dei ministri, nonostante la sua approvazione sarebbe dovuta avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo Codice, vale a dire entro lo scorso 18 aprile;

il testo è ancora oggi attesa delle osservazioni del Ministero dei beni culturali e del Ministero dell'ambiente, per essere poi inviato alle Camere e al Consiglio di Stato per il rispettivo parere,

impegna il Governo:

a velocizzare i tempi di presentazione del suddetto decreto ministeriale e ad intervenire, in ogni forma possibile, al fine di favorire la reale partecipazione dei cittadini alle decisioni che impattano sull'ambiente e sul territorio, come previsto dalla normativa europea.

G/2886/15/14

PICCOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»;

premessi che:

sono condivisibili i contenuti degli articoli contenuti nel CAPO VII – Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili – nell'obiettivo di ridurre il costo energetico dei grandi consumatori;

impegna il Governo:

a tenere in considerazione la necessità di articolare la componente A3 in modo da proseguire con gli incentivi alla valorizzazione dell'energia proveniente dagli impianti di produzione energetica rinnovabile, in sintonia con le indicazioni della Strategia energetica nazionale ad opera del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e in corso di definizione.

G/2886/16/14

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2886 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premessi che:

in Italia sono circa una quarantina di Comuni in cui la produzione di energia è proviene al cento per cento da fonti rinnovabili e in cui loro cittadini soddisfano le loro esigenze senza inquinare, o comunque riducendo drasticamente l'inquinamento, e al contempo vedono ridotti i costi delle bollette elettriche. In tal modo, sia le famiglie che le imprese vivono e producono nel perfetto equilibrio tra risorse create e consumate. Occorre, tuttavia, incentivare maggiormente l'autoproduzione e investire nell'innovazione e nei progetti di rete, anche a livello internazionale,

considerato che:

le energie rinnovabili rappresentano il futuro sia in Europa che nel resto del mondo (e questo è dimostrato dalla crescita degli investimenti e dei nuovi progetti in questo settore in Asia e in centro America). In Italia c'è stata particolare attenzione rispetto a questo fenomeno negli ultimi anni. Difatti, l'aumento dell'impiego delle fonti rinnovabili ha permesso che in circa dieci anni si passasse dal quindici per cento di consumi derivanti da fonti rinnovabili a circa il trenta per cento, con impianti diffusi da Nord a Sud, anche nelle piccole realtà. In circa un terzo dei Comuni d'Italia, infatti, l'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili è superiore a quella consumata,

valutato che:

sono ancora solo poche decine i Comuni in cui si raggiunge il cento per cento di energia da fonti rinnovabili, in quanto sussistono ostacoli e tasse che impediscono gli ulteriori investimenti necessari; occorre, dunque, prevedere regole semplici e i giusti incentivi affinché i Comuni virtuosi siano nel breve termine più numerosi;

in Sardegna nel settore del solare termico è *leader* il Comune di Seneghe (OR) dove vi è una diffusione di pannelli solari termici in media di 1.955 mq ogni 1.000 abitanti, distribuiti in modo omogeneo su edifici sia pubblici che privati;

considerato il clima italiano, il nostro Paese è tra quelli che in Europa può trarre enormi vantaggi da investimenti e politiche nazionali mirate in questo settore, sia dal punto di vista ambientale che economico, ma anche di migliore vivibilità del territorio,

impegna il Governo:

ad avviare una politica finalizzata ad incrementare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili attraverso la liberazione dell'autoproduzione, anche favorendo la distribuzione locale proveniente da fonti rinnovabili nei luoghi di produzione, nonché incentivando i Comuni virtuosi e sostenendo i Comuni in cui la produzione di energia da fonti rinnovabili è ancora insufficiente.

G/2886/17/14

ORELLANA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge S. 2886 Governo, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», all'articolo 24, prevede norme per la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico;

la disposizione, è in attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale;

nello specifico, si prevede che il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, rimane stabilito per settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che attualmente impone la conservazione dei dati per periodi molto inferiori, trattandosi di traffico telefonico per ventiquattro mesi, del traffico telematico per 12 mesi e quelli relativi alle chiamate senza risposta per trenta giorni,

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 24 del provvedimento in esame vanno ad aggiornare quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che stabilivano la conservazione fino al 30 giugno 2017 dei dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta;

i continui rinvii temporali circa la conservazione dei dati telefonici e telematici attuati dal legislatore rendono quanto mai urgente una revisione organica della disciplina;

anche il Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, a margine di una audizione al Copasir in tema di terrorismo, lo scorso 25 luglio, dichiarava sulla questione: «Penso che sia indispensabile che il legislatore riconduca questa disciplina al criterio della proporzionalità. In futuro si dovrà meglio definire, con una disciplina organica e meno estemporanea, una materia così ricca di implicazioni sui diritti dei cittadini e sulle esigenze di giustizia.»,

considerato, altresì, che:

nel considerando 21 della direttiva (UE) 2017/541 si valuta che il ricorso a strumenti di indagine efficaci « ... dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali». Al fine di

conseguire questo obiettivo è indispensabile, onde prevenire abusi, garantire l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico esclusivamente per le indagini sul fenomeno del terrorismo, impegna il Governo:

ad effettuare un monitoraggio periodico in merito all'effettiva e puntuale attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 del provvedimento in esame;

a garantire, con adeguate forme di pubblicità e trasparenza, sia nei confronti del Parlamento che dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, la periodica presentazione dei dati statistici sulle autorità e/o organismi nazionali e internazionali che hanno acceduto e/o richiesto l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico, nonché le legittime motivazioni (reati, ipotesi di reato, indagini etc.) di tali accessi;

a prevedere una revisione organica della materia della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, tenendo conto delle direttive europee.

G/2886/18/14

ANITORI

Il Senato,

in sede di discussione all'AS 2886 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 24 del presente disegno di legge, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, estende il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2015, a 72 mesi (6 anni), in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

inoltre, l'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 7 del 2015 (legge n. 43 del 2015) imponeva fino al 30 giugno 2017 l'obbligo di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione, di quelli relativi al traffico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, telefonico o telematico per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale;

si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella generale fissata dall'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cd. Codice della *privacy*), il quale fissa la *data retention* in due anni per il traffico telefonico, in un anno per quello telematico e in 30 giorni per le chiamate senza risposta,

considerato che:

il testo attuale dell'articolo 24 appare in contrasto con la tutela del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, comportando una violazione dei diritti dei cittadini rispetto alla tutela dei propri dati, nonché un forte impatto sulle aziende che dovrebbero attuarla;

la Corte di Giustizia europea è già intervenuta più volte sul punto evidenziando il rischio di violazione dei diritti civili a causa della indeterminatezza delle previsioni normative e del tempo di conservazione dei dati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di allineare la tempistica di conservazione dei dati di traffico, telematico e telefonico anche relativi alle chiamate senza risposta all'attuale dettato normativo di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-*bis* del Codice sulla *privacy*.

G/2886/19/14

BIANCONI, ANITORI

Il Senato,

in sede di discussione all'AS 2886 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,

premesso che:

l'articolo 28 del disegno di legge in esame, tra le varie novelle legislative, inserisce nel Codice in materia di protezione di dati personali un nuovo articolo 110-*bis*, relativo al riutilizzo dei

dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici. Tale novella prevede che il Garante per la protezione dei dati personali possa autorizzare, a determinate condizioni, nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, il riutilizzo, senza il previo consenso degli interessati, dei dati, anche sensibili, già acquisiti e trattati in maniera legittima per altre finalità. Dalla novella – che è conforme alle previsioni di cui agli articoli 5, 9 e 89 del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, regolamento che si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 – sono esclusi i dati genetici;

più in particolare, il novello articolo 110-*bis* demanda al Garante l'autorizzazione (entro quarantacinque giorni dalla richiesta, secondo un meccanismo di silenzio-rifiuto) a riutilizzare i dati in oggetto. Condizione per il riutilizzo – posta dalla novella medesima – è l'adozione previa di forme di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati, idonee alla tutela degli interessati. Tale idoneità alla tutela degli interessati è valutata dal Garante, il quale può porre specifiche condizioni o prevedere apposite misure, in ordine al riutilizzo dei dati,

considerato che:

le ricerche di mercato, portate avanti dagli istituti specializzati di settore, si basano su metodi scientifici e statistici ed, in particolare, dall'attività di tali istituti resta esclusa qualsiasi finalità di vendita collegata alla raccolta del dato, in quanto vengono raccolte esclusivamente informazioni e opinioni e non viene svolta attività di vendita/*telemarketing*;

il consenso preventivo limiterebbe di molto la possibilità per le aziende del settore delle ricerche di mercato di fare le indagini statistiche, scientifiche, sociali e di altro tipo che vengono commissionate,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere una modifica normativa del Codice in materia di protezione di dati personali affinché si preveda il consenso successivo delle persone contattate a proseguire l'intervista e non preventivo al contatto, nel caso in cui si tratti di contatti dell'abbonato con finalità di indagini statistiche, con valenza scientifica e sociale, senza finalità promozionale di vendita di beni.

G/2886/20/14

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», premesso che:

il decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi», prevede, all'articolo 8, che chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti debba essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti;

il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie di formazione previste dal decreto legislativo sopra citato;

la previgente normativa in materia (decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290 recante Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti) riconosceva espressamente anche ai laureati in farmacia, oltre ai laureati nelle discipline agrarie, chimiche, biologiche mediche e veterinarie, la possibilità di ottenere il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari,

considerato che:

risulta del tutto ingiustificata l'attuale esclusione dei laureati in farmacia dai soggetti che possono accedere a tale abilitazione,

impegna il Governo a:

a voler valutare l'opportunità di modificare l'articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, inserendo la laurea in farmacia tra quelle che possono garantire l'accesso ai corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di vendita dei prodotti fitosanitari.

Art. 2

2.1

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE). – 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile, 2004, all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è l'autorità amministrativa competente in relazione alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica.

5-ter. Il Dipartimento della pubblica sicurezza raccoglie le segnalazioni di violazioni in materia di prevenzione e di repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del secondo comma assicurando il coordinamento con le amministrazioni interessate. In caso riscontri la violazione delle norme nazionali o internazionali in materia di diritto d'autore il Dipartimento è tenuto a informare senza indugio l'autorità giudiziaria, unico soggetto legittimato a emettere provvedimenti inibitori o restrittivi. In seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano al Dipartimento le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. In seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del citato decreto legislativo n. 70 del 2003, pongono in essere tutte le misure dirette a impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi".

2. All'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo delle somme realizzate in conseguenza della commissione dei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i proventi dell'illecito l'autorità giudiziaria può delegare il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno a richiedere le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti attraverso la richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura penale"».

2.3

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: «su istanza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «riceve istanze e segnalazioni dai titolari dei diritti e qualora riscontri la potenziale violazione delle norme nazionali ed internazionali in tema di diritti d'autore e diritti connessi, provvede ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria che, accertata la violazione, emette eventuali provvedimenti inibitori o restrittivi»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«I prestatori di servizi della società dell'informazione comunicano all'Autorità le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate»;

c) *sopprimere il comma 3.*

2.4

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«L'Autorità nei casi previsti dal comma 1 è tenuta ad informare l'autorità giudiziaria, che esaminato il caso, revoca o conferma i provvedimenti inibitori e restrittivi emessi in via cautelare di cui al comma precedente»;

b) *sopprimere il comma 3.*

2.0.1

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 15-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 58, le parole: "all'autore" sono sostituite dalle seguenti: "agli autori" e le parole da: "periodicamente d'accordo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano";

c) all'articolo 68, comma 4, le parole: "Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate," sono soppresse;

d) l'articolo 71-*septies* è abrogato;

e) l'articolo 71-*octies* è abrogato;

f) all'articolo 116, secondo comma, le parole: "Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "società di intermediazione con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati";

g) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore";

h) all'articolo 171-*bis*, comma 1, dopo la parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: "in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore" e le parole: "non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono soppresse;

i) all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera d), prima delle parole: "detiene per la vendita" sono inserite le seguenti: "in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore" e le parole da: "per il quale è prescritta, fino alla fine della lettera sono soppresse;

l) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole da: "ovvero non provvisti di contrassegno SIAE" fino alla fine del periodo sono soppresse;

m) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore";

2) al terzo comma, le parole: "L'attività dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore";

3) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta attività";

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,";

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione";

n) all'articolo 180-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore";

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

o) il primo comma dell'articolo 181 è sostituito dal seguente: "L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscono in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto";

p) l'articolo 181-*bis* è abrogato;

q) l'articolo 181-*ter* è abrogato.

2. Alla legge 9 gennaio 2008, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) che opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis* L'AGAE:

a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da queste svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore;

b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;

d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale al Parlamento;

e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte della società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;

g) cura la tenuta del registro delle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge;

h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, è pubblica e trasparente;

i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

1-*ter*. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai ruoli dell'AGAE si accede mediante concorso pubblico";

d) al comma 3, le parole: "sulla SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "sull'AGAE";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia";

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la liquidazione dei residui passivi e la vendita degli immobili di proprietà della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ad esclusione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale. Con i proventi delle vendite si provvede, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'istituzione di un fondo finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività a esse connesse.

4-*ter*. Il consiglio di amministrazione dell'AGAE è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta

giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito *internet*.

4- *quater*. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

4-*quinquies*. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;

b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

4-*sexies*. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 4-*quinquies*.

4-*septies*. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

4-*octies*. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore";

g) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni concernenti l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori".

3. Al fine di consentire la libera concorrenza tra le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le imprese che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:

a) sono costituite in una forma giuridica conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le opportune forme e nel proprio sito *internet*, del proprio statuto, indicando i soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;

c) istituiscono la propria sede legale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) mantengono almeno una sede sociale attiva sul territorio della Repubblica italiana;

e) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non inferiore a 100.000 euro interamente versati;

f) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo conformemente alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

g) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;

h) contribuiscono e favoriscono la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;

i) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;

l) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;

m) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;

n) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il *web* che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle *content ID* o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;

o) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

p) segnalano l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il medesimo Dipartimento comunica nel proprio sito *internet* quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti minimi».

2.0.2

MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Corretta attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 58, le parole: "all'autore" sono sostituite dalle seguenti: "agli autori" e le parole da: "periodicamente d'accordo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano";

b) all'articolo 68, comma 4, le parole: "Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate," sono soppresse;

c) all'articolo 116, secondo comma, le parole: "Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "società di intermediazione con cui il titolare del diritto

d'autore aveva stipulato un contratto," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati";

d) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore";

e) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore";

2) al terzo comma, le parole: "L'attività dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività delle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore";

3) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta attività";

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono sostituite dalle seguenti: "alle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,";

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione";

f) all'articolo 180-bis:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore";

2. i commi 2 e 3 sono abrogati;

g) all'articolo 181 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto".

2.0.3

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Completo recepimento della direttiva 2014/26/UE)

1. Al fine di assicurare il completo recepimento della direttiva 2014/26/UE coerentemente con il principio della libera circolazione dei servizi ed alla liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, alinea, le parole: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633" sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti: "in relazione alle tipologie di utilizzazione diverse da quelle di cui al comma 8-bis";

c) all'articolo 4, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria delibera, determina, tenuto conto delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, le tipologie di utilizzazione dei diritti in relazione alle quali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le entità di gestione indipendente e gli organismi di gestione collettiva possono intermediare direttamente, anche in Italia, i diritti d'autore. Tale elenco viene aggiornato ogni due anni dalla medesima autorità in relazione all'evoluzione tecnologica e allo sviluppo dei diversi segmenti di mercato";

d) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è approvato uno schema tipo dell'accordo di rappresentanza per la riscossione dei diritti da parte di SIAE nell'interesse di altri organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente in relazione agli ambiti di mercato diversi da quelli sottratti all'esclusiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 4. Tale schema tipo stabilisce peraltro che la SIAE, almeno in relazione agli organismi di gestione collettiva ed alle entità di gestione indipendenti stabilite in Italia non possa, in alcun caso, esigere rimborsi spesa e compensi, a qualsivoglia titolo, in misura superiore al 3 per cento degli importi complessivamente incassati nell'interesse del singolo organismo o entità e che debba procedere alla liquidazione di quanto incassato, ivi inclusi eventuali acconti, non oltre 30 giorni dall'incasso";

e) all'articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli utilizzatori che utilizzano diritti d'autore o diritti connessi nell'ambito della propria attività prevalente trasmettono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni semestralmente le informazioni di cui al comma 1 con le modalità e nel formato da essa stabilito con propria deliberazione da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende disponibili tali informazioni sul proprio sito *internet* istituzionale in formato aperto in conformità a quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale"».

Art. 3

3.1

BOTTICI, CIOFFI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis» dopo le parole: «nonché medici veterinari» aggiungere le seguenti: «e gli acquirenti».

3.2

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: «medicinali all'interno del sistema distributivo» aggiungere le seguenti: «e il loro consumo».

3.3

MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI

Al comma 1 lettera a), capoverso «2-bis» dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) tutti i dati necessari a tracciare e monitorare ciascuna confezione di medicinale all'interno del sistema distributivo dal confezionamento alla vendita al dettaglio anche al fine di contrastare il mercato illecito».

3.4

MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI

Al comma 1, lettera a) capoverso «2-bis», alla lettera b) dopo le parole: «commercializzazione dei medicinali veterinari» inserire le seguenti: «nonché le patologie per cui vengono prescritti».

3.5

BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1-bis», al primo periodo sopprimere le parole: «In alternativa alla modalità di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1,».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo periodo sostituire le parole: «può essere redatta» con le seguenti: «deve essere redatta»;

al primo periodo sostituire le parole: «disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis» con le seguenti: «in analogia a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011 recante "Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)"»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «predetto modello di ricetta elettronica» con le seguenti: «modello di ricetta elettronica la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011».

3.6

MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto al pagamento della sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 della presente norma».

3.0.1

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo la parola: "mediche" è inserita la seguente: ", farmaceutiche"».

Art. 4

4.1

BOCCHINO, BENCINI, URAS, MOLINARI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:

"v-bis) apparecchiature terminali di rete: le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite";

b) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente: "Art. 70-bis. (Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica). - 1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità *Voice Over Ip (Voip)* devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «16-bis», comma 16-ter, dopo le parole: «comunicazioni mobili all'interno dell'Unione», aggiungere le seguenti: «nonché dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo al libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica,"».

Art. 6

6.1

CANDIANI

Al comma 3, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

6.2

CANDIANI

Al comma 3, le parole: «centoventi giorni», sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

6.3

CANDIANI

Al comma 3, le parole: «centoventi giorni», sono sostituite dalle seguenti: «duecentodieci giorni».

Art. 9

9.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

9.2

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente comma è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 11

11.1

MONTEVECCHI, BOTTICI, CIOFFI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo. Ai fini di cui al comma 1, nello schema tipo è compreso il trattamento previdenziale riconosciuto a ciascun ex lettore. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che ai fini di cui al medesimo comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi».

Conseguentemente, inserire, di seguito, i seguenti commi:

«2-bis. Il decreto prevede, altresì, lo svolgimento entro sessanta giorni dalla sua adozione, di una rilevazione da parte di ciascun ateneo interessato, finalizzata a verificare se tra gli ex lettori già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 vi siano soggetti che hanno già maturato il diritto al trattamento previdenziale. Nel caso in cui fossero presenti tali soggetti l'ateneo trasmette, entro il 31 marzo 2018, le relative informazioni al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il 31 maggio 2018 un decreto contenente linee guida per la definizione delle pretese economiche spettanti ai soggetti di cui al presente comma da parte di ciascun ateneo interessato.

2-ter. Ai fini del riconoscimento delle somme dovute ai sensi del precedente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università può essere incrementato di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2018. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quater. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo, delle pretese economiche riconosciute ai sensi del comma 2-bis e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del presente articolo».

11.2

MONTEVECCHI, CIOFFI, BOTTICI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo le parole: «contratti integrativi di sede,», inserire le seguenti: «comprensivi del trattamento previdenziale»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma 1 a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, tra le università che in coerenza con quanto disposto dal comma 1 sono tenute a perfezionare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, i relativi contratti integrativi»;*

c) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-bis. Entro il 31 gennaio 2018 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle competenti commissioni parlamentari il numero dei contratti integrativi stipulati per ciascun ateneo e l'ammontare delle risorse impiegate ai sensi del comma 1».

11.0.1

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«11-bis.

(Disposizioni relative all'adeguamento alla direttiva 70/99/CE sul lavoro a tempo determinato, e alla direttiva 2000/78/CE sul principio di eguaglianza – ex articolo 3, primo comma, Cost. – e di non discriminazione in materia di lavoro – ex decreto legislativo n. 216 del 2003 – in relazione a procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria con particolare riferimento alla Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2016 nelle cause riunite C-184/15 e C-197/15)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2196-bis è inserito il seguente: "2196-bis.1. – 1. Nell'anno 2017 il Corpo delle Capitanerie di porto procede all'immissione in servizio permanente, nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera c), e 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina, del personale del medesimo Corpo, reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che dopo il servizio di rafferma, abbia partecipato alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, purché alla data del richiamo in servizio non sia decaduto dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla medesima procedura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostruzione carriera e degli arretrati sino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto l'*aliunde perceptum*, si provvede per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

11.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«11-bis.

(Disposizioni relative all'adeguamento alla direttiva comunitaria 70/99/CE sul lavoro a tempo determinato, e alla direttiva 2000/118/CE sul principio di eguaglianza – ex articolo 3, primo comma, Costo – e di non discriminazione in materia di lavoro – ex decreto legislativo n. 216 del 2003 – in relazione a procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria con particolare riferimento alla Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2016 nelle cause riunite C-184/15 e C-197/15)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2196-*bis* è aggiunto il seguente: "2196-*bis*. 1. – 1. Nell'anno 2017 il Corpo delle Capitanerie di porto procede all'immissione in servizio permanente, nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera c), e 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina, del personale del medesimo Corpo, reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che dopo il servizio di rafferma, abbia partecipato alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, purché alla data del richiamo in servizio non sia decaduto dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla medesima procedura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostruzione carriera e degli arretrati sino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto l'*aliunde perceptum*, si provvede per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 12

12.1

RUTA

Sopprimere il comma 5.

12.2

CANDIANI

Al comma 5 sopprimere la parola: «soltanto».

12.3

RUTA

Al comma 5, sostituire la parola: «soltanto», con la seguente: «anche».

12.4

GALIMBERTI

Al comma 7, sostituire le parole da: «centottanta giorni», con le seguenti: «18 mesi».

12.5

GALIMBERTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500»;*

b) *al comma 13, sostituire le parole: «da euro 250 a euro 2.500», con le seguenti: «da euro 250 a euro 1.250»;*

c) *al comma 14, sostituire le parole: «da euro 500 a euro 5.000», con le seguenti: «da euro 500 a euro 2.500».*

Art. 16

16.1

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire le parole: «Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alla tabella 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato», con le seguenti: «Le autorità di bacino distrettuali garantiscono d'intesa con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato».

16.2

CANDIANI

Al comma 1, capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le autorità di bacino distrettuale rendono disponibili nel proprio sito web, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori».

16.3

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati dei controlli e dei monitoraggi intercomparabili, delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1, di cui al comma 1, sono pubblicati entro 15 giorni nel sito web dell'autorità di bacino distrettuale, delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza per quel territorio».

16.4

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali».

16.5

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

Art. 17

17.1

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'Allegato 5, parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1.1., terzo periodo, dopo le parole: "situazione locale" sono inserite le seguenti: "e per entrambi i parametri nel caso di impianti recapitanti in aree sensibili"».

17.0.1

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

Art. 18

18.1

GIROTTI

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

«z-bis) all'allegato X, parte V, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa».

18.0.1

LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o ai relativi impianti di smaltimento o, alternativamente, a impianti di recupero dei rifiuti"».

Art. 19

19.1

AMIDEI

Al comma 2, sostituire le parole: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.2

PELINO, PICCOLI, AMIDEI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Per sostenere la competitività delle imprese manifatturiere e gli investimenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico definisce i corrispettivi di connessione alla rete elettrica in alta e altissima tensione per nuovi punti di prelievo secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per la definizione dei corrispettivi per la connessione alla rete elettrica di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

5-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, trascorsi 30 giorni dall'adozione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, alle nuove richieste di connessione e alle richieste di variazione delle connessioni esistenti».

Art. 20

20.1

GAMBARO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «impianti eolici» aggiungere le seguenti: «e geotermoelettrici».

20.2

GIROTTI, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

1-*ter*. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituiscono attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

1-*quater*. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o anche di nuova costituzione"».

Art. 21

21.1

AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico», inserire le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati».

21.0.1

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica in materia di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia)

1. Ai fini della corretta attuazione della direttiva 2012/27/UE, la disciplina di cui all'articolo 9, comma 5, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non si applica per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica».

21.0.2

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica in materia di impianti di reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica)

1. La disciplina di cui all'articolo 9, comma 5, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, si applica per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica a partire dal 1° gennaio 2018».

Art. 22

22.1

CANDIANI

Al comma 1 dopo la lettera *a)* aggiungere le seguenti:

- «*a-bis)* all'articolo 4 sopprimere il comma 6;
- a-ter)* all'articolo 14 sopprimere il comma 5;
- a-quater)* all'articolo 15, il comma 4 è abrogato».

22.2

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Al comma 1 dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, è inserito, in fine, il seguente periodo: "nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione"».

22.3

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Al comma 1 dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 14 il comma 5 è soppresso. Conseguentemente, all'articolo 15 è soppresso il comma 4».

22.4

BOTTICI, MONTEVECCHI, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "nonché tutti i documenti, gli atti o le lettere inviate dalla Commissione europea e dell'amministrazione competente che formino parte della procedura di infrazione o di pre-infrazione"».

Art. 24

24.1

AMORUSO, GAMBARO

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi,» con le seguenti: «è pari a trentasei mesi per i dati relativi al traffico telefonico, ventiquattro mesi per i dati relativi al traffico telematico e quattro mesi i dati relativi alle chiamate senza risposta».

24.2

AMORUSO, GAMBARO

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e successive modificazioni fino al 31 dicembre 2018».

24.3

AMORUSO, GAMBARO

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «è quello previsto ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

24.4

ANITORI

Al comma 1, sostituire le parole: «è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «è quello previsto ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Art. 25

25.0.1

CIOFFI, MONTEVECCHI, BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di contraddittorio preventivo tra amministrazione finanziaria e contribuenti per il completo adeguamento all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 6, 1 comma, del Trattato sull'Unione europea)

1. Per il completo adeguamento all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole: "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione," sono sostituite dalle seguenti: "all'emissione di avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni, nonché ogni altro atto o provvedimento avente natura impositiva o sanzionatoria, eccezion fatta per quelli conseguenti a violazioni di natura meramente formale,"».

Art. 28

28.1

MARAN, SCALIA

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) all'articolo 130, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, senza scopo di vendita di beni né di *telemarketing*, gli enti di ricerca e gli istituti di ricerca di mercato non necessitano del rilascio del consenso dell'abbonato, in via preventiva, ma solo successiva al contatto dello stesso, previa comunicazione all'esordio della conversazione:

a) di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) dell'indicazione dello scopo di ricerca dell'intervista.

L'intervista sarà consentita solo se l'abbonato destinatario della chiamata presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione"».

28.2

BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 130, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, senza scopo di vendita di beni né di *telemarketing*, gli enti di ricerca e gli istituti di ricerca di mercato non necessitano del rilascio del consenso dell'abbonato, in via preventiva, ma solo successiva al contatto dello stesso, previa comunicazione all'esordio della conversazione di: elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; l'indicazione dello scopo di ricerca del contatto. Il contatto sarà consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione"».

Art. 29

29.0.1

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole: "da euro 50 ad euro 1000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 ad euro 500"».

29.0.2

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole: "da euro 50 ad euro 1000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 ad euro 700", e le parole: "ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.", con le seguenti: "ciascuna pila o accumulatore immessi sul mercato, in base alloro valore originario"».

29.0.3

LANIECE, PALERMO, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri"».